



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 12/01/2004 n. 238 - parte 1

Intitolazione:

TOSAP - Presupposto d'imposta - Occupazione di aree pubbliche - Irrilevanza dei motivi dell'occupazione dell'area.

Massima:

Il presupposto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e' dato dall'occupazione di aree del demanio pubblico a qualunque titolo effettuate. Rileva la circostanza oggettiva dell'occupazione dell'area, indipendentemente dai motivi. Pertanto, l'esistenza di un rapporto di concessione in ragione del quale l'area e' utilizzata per fini di pubblica utilita' non ha rilevanza ai fini tributari, tenuto altresì conto del fatto che l'area adibita a parcheggio e' comunque sottratta alla generalita' dei cittadini per essere riservata alla singola categoria degli automobilisti.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Fatto

Il 25 maggio 1998 la P.D.C., Piccola Societa' Cooperativa a r.l. - affidataria, giusta "contratto di appalto del 28 febbraio 1995", del "servizio di custodia del parcheggio" realizzato dal Comune di Cava de' Tirreni nelle Piazze Mazzini (ex Lentini) e San Francesco - presentava a detto Comune istanza di rimborso della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) pagata per gli anni 1995, 1996 e 1997 "ritenendo la stessa non dovuta in relazione alle suddette aree per mancanza del presupposto impositivo".

Il 4 giugno 1998 il Comune notificava il diniego del rimborso che veniva impugnato dalla Cooperativa con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno la quale, con sentenza n. 236/02/1998, accoglieva in parte il ricorso stesso dichiarando non dovuta la TOSAP per l'area di parcheggio di piazza Mazzini.

Con ricorso notificato a mezzo posta (con invio del plico il 14 luglio 2001) al Comune (depositato il 21 luglio 2001), la cooperativa, rifuse le spese, in base a quattro motivi chiedeva di cassare, "con ogni conseguenza di legge", la sentenza n. 460/20/00 depositata il 30 gennaio 2001 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva rigettato l'appello da essa proposto avverso la suindicata decisione della Commissione Tributaria Provinciale e che, in accoglimento del gravame incidentale spiegato dal Comune, aveva dichiarato "la legittimita' integrale del rifiuto opposto dal Comune... alla istanza di rimborso".

Nel controricorso notificato il giorno otto ottobre 2001 (depositato il 16 ottobre 2001) il Comune intimato instava per il rigetto del ricorso avverso con condanna della Cooperativa ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Diritto

1. La commissione Tributaria Regionale della Campania - ricordato che la cooperativa appellante fondava la sua tesi di esclusione del presupposto impositivo: (1) sull'"assenza di un potere di disponibilita' dell'area da parte del concessionario, affidatario di un servizio pubblico di parcheggio, piuttosto che occupante e fruitore del vantaggio di esazione della tariffa in corrispettivo al servizio reso di custodia dei veicoli" e (2) sulla "perduranza dell'uso collettivo del suolo, destinato a parcheggio pubblico" - ha rigettato l'appello proposto dalla Cooperativa stessa avendo reputato esistenti, nella specie, i "requisiti normativi ... per la imposizione tributaria" in quanto:

Corte di Cassazione

Sezione V

SENTENZA CIVILE

Sentenza del 12/01/2004 n. 238 - parte 1

Intitolazione:

TOSAP - Presupposto d'imposta - Occupazione di aree pubbliche - Irrilevanza dei motivi dell'occupazione dell'area.

Massima:

Il presupposto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e' dato dall'occupazione di aree del demanio pubblico a qualunque titolo effettuate. Rileva la circostanza oggettiva dell'occupazione dell'area, indipendentemente dai motivi. Pertanto, l'esistenza di un rapporto di concessione in ragione del quale l'area e' utilizzata per fini di pubblica utilita' non ha rilevanza ai fini tributari, tenuto altresì conto del fatto che l'area adibita a parcheggio e' comunque sottratta alla generalita' dei cittadini per essere riservata alla singola categoria degli automobilisti.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Fatto

Il 25 maggio 1998 la P.D.C., Piccola Societa' Cooperativa a r.l. - affidataria, giusta "contratto di appalto del 28 febbraio 1995", del "servizio di custodia del parcheggio" realizzato dal Comune di Cava de' Tirreni nelle Piazze Mazzini (ex Lentini) e San Francesco - presentava a detto Comune istanza di rimborso della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) pagata per gli anni 1995, 1996 e 1997 "ritenendo la stessa non dovuta in relazione alle suddette aree per mancanza del presupposto impositivo".

Il 4 giugno 1998 il Comune notificava il diniego del rimborso che veniva impugnato dalla Cooperativa con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno la quale, con sentenza n. 236/02/1998, accoglieva in parte il ricorso stesso dichiarando non dovuta la TOSAP per l'area di parcheggio di piazza Mazzini.

Con ricorso notificato a mezzo posta (con invio del plico il 14 luglio 2001) al Comune (depositato il 21 luglio 2001), la cooperativa, rifuse le spese, in base a quattro motivi chiedeva di cassare, "con ogni conseguenza di legge", la sentenza n. 460/20/00 depositata il 30 gennaio 2001 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva rigettato l'appello da essa proposto avverso la suindicata decisione della Commissione Tributaria Provinciale e che, in accoglimento del gravame incidentale spiegato dal Comune, aveva dichiarato "la legittimita' integrale del rifiuto opposto dal Comune... alla istanza di rimborso".

Nel controricorso notificato il giorno otto ottobre 2001 (depositato il 16 ottobre 2001) il Comune intimato instava per il rigetto del ricorso avverso con condanna della Cooperativa ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Diritto

1. La commissione Tributaria Regionale della Campania - ricordato che la cooperativa appellante fondava la sua tesi di esclusione del presupposto impositivo: (1) sull'"assenza di un potere di disponibilita' dell'area da parte del concessionario, affidatario di un servizio pubblico di parcheggio, piuttosto che occupante e fruitore del vantaggio di esazione della tariffa in corrispettivo al servizio reso di custodia dei veicoli" e (2) sulla "perduranza dell'uso collettivo del suolo, destinato a parcheggio pubblico" - ha rigettato l'appello proposto dalla Cooperativa stessa avendo reputato esistenti, nella specie, i "requisiti normativi ... per la imposizione tributaria" in quanto:

- "sussiste ..., sotto il profilo soggettivo la diversita' dell'occupante rispetto al concedente, indispensabile alla ravvisabilita' del perseguimento di un interesse proprio dell'occupante, distinto dal quello naturale della generalita' dei cittadini";

- "tale requisito ... non solo non esclude ma prevede la rispondenza, o almeno la compatibilita', del fine individuale dell'occupante con esigenze generali" trattandosi di "connotazione tipica dell'atto di concessione o autorizzazione di un comportamento privato pertinente un bene pubblico..., nel senso che il soggetto pubblica giammai potrebbe assentire o tollerare una occupazione, proficua per il singolo autore, che non fosse ad un tempo giovevole almeno per una parte della collettivita', che versi in condizioni di fruibilita' dell'esito finale di quella occupazione, utilizzando il servizio svolto sul suolo occupato";

- "conseguenziale... alla instaurazione del rapporto concessorio e' la predeterminazione di dettami da parte del concedente nell'organizzazione del parcheggio pubblico, ispirate appunto al rispetto dell'insopprimibile principio di compatibilita' di quella fruizione occupazionale con gli interessi collettivi in seriazione ad un bene, superficie occupata, che e' e rimane pubblico";

- "le prescrizioni dell'ente concedente riguardano non gia' l'occupazione in se' quanto il servizio di parcheggio nell'area occupata dal concessionario, da svolgersi nell'interesse si di quest'ultimo ma anche secondo modalita' e criteri vantaggiosi per la collettivita'";

- "l'occupazione finalizzata al parcheggio" ha "comunque comportato una sottrazione dell'area all'usa indiscriminato cittadino, siccome riservata a quelle sole persone, conducenti di veicoli, che intendano beneficiare del servizio di parcheggio a pagamento, e non utilizzabile, Invece, dall'intero contesto sociale";

- "la disponibilita' del suolo occupato" non puo' "ritenersi negata in ragione dei... criteri di esercizio del parcheggio fissati dall'ente concedente non solo perche' questi ultimi attengono al servizio e non all'occupazione bensì perche', in ogni caso, versandosi in tema di bene pubblico, la disponibilita' ad esso relativa non potrebbe essere totale e libera da parte dell'occupante, dovendo comunque rispettare l'esigenza propria della collettivita' di trarre dall'uso esclusivo, concesso al terzo, un beneficio ancorche' indiretto e parziale, garantito appunto dai criteri imposti dal concedente".

La stessa Commissione, poi, ha accolto il gravame incidentale spiegato dal Comune in ordine all'"appartenenza" (negata dal giudice di primo grado) "al patrimonio indisponibile del Comune" stesso della Piazza Mazzini - ovverosia di quell'"area di sedime di un preesistente fabbricato, demolito a seguito di danneggiamento del sisma del 1980, del quale e' prevista la ricostruzione, con adibizione ospedaliera", avente tale definizione - spiegando che (a) l'area detta e' un "bene indisponibile" perche' "originariamente destinata a finalita' sanitarie di interesse pubblico" essendo "bene immobile di proprieta' originaria del disciolto ente ospedaliero, trasferito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 66 della L. n. 633/1978 con vincolo di destinazione d'uso sanitario" e che (b) "nelle more della prevista edificazione dell'ospedale il Comune ha inteso concedere l'uso alla Cooperativa per la gestione del parcheggio pubblico" per cui "sussiste il presupposto oggettivo di imposizione tributaria, riferito alla natura del bene occupato per la succedanea finalita' di parcheggio".

2. Con il primo motivo di ricorso la Cooperativa - dedotto in fatto che il Comune di Cava de' Tirreni, dopo aver deciso di destinare gli spazi in questione "a parcheggio pubblico, custodito e regolamentato" secondo gli "orari, giorni e modalita' di accesso ... contenuti nel regolamento approvato con delibera di G. M. n. 1633 del 26 ottobre 1994", aveva affidato ad essa Cooperativa, che l'aveva assunta, "la custodia degli spazi destinati a parcheggio, nei limiti e per l'arco di tempo... in cui le aree suddette hanno conservato tale destinazione" - lamenta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507" nonche' "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" sostenendo che l'art. 38 detto, disponendo che sono soggette alla TOSAP le "occupazioni" su beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, indica come "essenziale presupposto... per

l'imposizione della TOSAP" la "presenza di un soggetto che occupi un bene pubblico in via esclusiva, e cioe' di un soggetto che ne acquisti il materiale possesso e lo usi per i propri privati interessi, tanto da non consentirne l'uso pubblico" essendo "l'occupazione... cosa diversa dal godimento o dall'utilizzo ... di un bene in virtu' ed in funzione di un determinato rapporto contrattuale o concessorio".

La ricorrente aggiunge che, secondo il "regolamento contrattuale", ad essa "non e' mai stato trasferito il materiale possesso e l'esclusivo godimento delle aree de quibus" perche' su queste essa, "in virtu' di esplicita convenzione", si e' limitata "ad espletare un servizio per conto dell'ente proprietario" essendole stato affidato quel servizio e non pure le aree; per la cooperati va "la messa a disposizione dell'area e' funzionale e si ricollega al contratto di appalto di servizio e non trova la sua causa nell'utilizzo esclusivo dello spazio pubblico da parte del privato".

Secondo la contribuente, quindi, "non di occupazione si e' trattato, ma di prestazione di un servizio che non ha comportato alcun materiale trasferimento del possesso e del godimento dei suoli" atteso che "l'Amministrazione ha continuato a mantenere la sua piena potesta' sulle aree, libera di stabilire una eventuale diversa utilizzazione degli spazi per finalita' ricreative, di svago o di interesse collettivo" nonche' a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e che "l'occupazione sia pur temporanea del suolo viene realizzata dai veicoli in sosta e non da chi gli stessi custodisce".

La cooperativa deduce, infine, che "il dato testuale contenuto nel contratto di appalto "di servizi"... confermato da una interpretazione coerente e sistematica dell'intero regolamento negoziale... non puo'... esse re ignorato e sottovalutato" senza violare i canoni di ermeneutica di cui all'art. 1362 del codice civile e che "la valutazione dei presupposti impositivi non poteva essere fatta prescindendo dall'esame della regolamentazione negoziale".

La censura deve essere respinta perche' infondata.

A. Il presupposto impositivo della TOSAP, come noto, ai sensi dell'art. 38, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e' costituito, in generale, dalle "occupazioni di qualsiasi natura" di spazi ed aree, anche del sottosuolo, del demanio o del patrimonio del sottosuolo, del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Tale tassa trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suo lo altrimenti destinato all'uso della generalita' dei cittadini (Cass., Sez. I, 9 novembre 1995, n. 11665), ovverosia nel venir meno, per la collettivita' e per l'ente che la rappresenta, come conseguenza di detta utilizzazione, della disponibilita' di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario (Cass., Sez. tributaria, 22 marzo 2002, n. 4124).

La norma, inoltre, siccome prescinde dalla "natura" dell'occupazione, non fa alcun riferimento agli atti di concessione i quali, quindi, per il legislatore fiscale sono del tutto irrilevanti, visto che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo (Casa., Sez. tributaria, 27 febbraio 2002 n. 2890; id., Cass., Sez. tributaria, 22 febbraio 2002, n. 2555).

L'obbligazione tributaria relativa, quindi, di scende direttamente dalla legge - la quale ne determina rigidamente il contenuto sulla base di criteri oggettivi prestabiliti, senza lasciare alcun margine di discrezionalita' all'ente impositore e senza riconnettere alcuna importanza ai motivi che determinano l'occupazione (Cass., Sez. I, 20 maggio 1992, n. 6058) - e non dal provvedimento comunale di concessione.

Il concetto di occupazione, poi, richiama solo il fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa e prescinde, quindi, dall'esistenza stessa, oltre che dal contenuto, del titolo che eventualmente, consentendola, rende legittimo il "godimento" ovvero l'"utilizzo" del bene occupato.

B. La sussistenza di un vizio motivazionale (dedotto, nel caso, sub specie di "insufficiente e contraddittoria motivazione") circa un punto decisivo della controversia, poi, va esclusa perche' la cooperativa ricorrente si e' limitata ad allegare tale sussistenza ma non la ha, come dovuto, illustrata.

La generica affermazione che la decisione difetti di motivazione, invero

(Cass., Sez. tributaria, 25 luglio 2002, n. 10945), non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4, del codice di procedura civile, che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, occorrendo, ai fini dell'illustrazione del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, del codice di procedura civile - il quale considera (Cass., Sez. tributaria, 18 aprile 2002, n. 5582) solo il vizio della sentenza che riguarda la motivazione "in fatto", e non anche quella "in diritto", perche' quest'ultima puo' essere emendata ed integrata da questa Corte ove ritenuta manchevole, ex art. 384 del codice di rito -, che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa (o insufficiente o contraddittoria) su un punto decisivo della controversia.

Nel giudizio di legittimita', invero, Il ricorrente, qualora lamenti una omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione, ha l'onere (Cass., Sez. I, 26 luglio 2002, n. 11047; id., trib., 25 luglio 2002, n. 10945) di indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicita' e adeguatezza, cioe' (Cass., Sez. III, 9 dicembre 2002, n. 17486) di indicare quale circostanza processuale (factum probans) il giudice di merito abbia trascurato, ovvero per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto ignoto (factum probandum) data dal giudice di merito sia carente perche', ove il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, la censura si risolve inammissibilmente sulla richiesta di un riesame del merito.

Il ricorso per cassazione, inoltre, in virtu' del principio di autosufficienza, come noto, deve contenere in se' (Cass., Sez. II, 28 agosto 2002, n. 12596) tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni e, in particolare (Cass., Sez. lavoro, 26 luglio 2002, n. 11117; id., II, 4 giugno 2002, n. 8080), qualora, con il ricorso, venga fatta valere la erronea interpretazione di una clausola statutaria, il ricorrente e' tenuto, sempre in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della clausola invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimita', al quale e' precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure.

C. In fatto, come riportato, il giudice del merito cui e' istituzionalmente demandato il relativo compito - ha ritenuto accertato che:

1) "l'occupazione finalizzata al parcheggio" ha "comunque comportato una sottrazione dell'area all'uso indiscriminato cittadino, siccome riservata a quelle sole persone, conducenti di veicoli, che intendano beneficiare del servizio di parcheggio a pagamento, e non utilizzabile, invece, dall'intero contesto sociale";

2) "la disponibilita' del suolo occupato" non puo' "ritenersi negata in ragione del... criteri di esercizio del parcheggio fissati dall'ente concedente non solo perche' questi ultimi attengono al servizio e non all'occupazione bensì perche', in ogni, caso, versandosi in tema di bene pubblico, la disponibilita' ad esso relativa non potrebbe essere totale e libera da parte dell'occupante, dovendo comunque rispettare l'esigenza propria della collettivita' di trarre dall'uso esclusivo, concesso al terzo, un beneficio ancorche' indiretto e parziale, garantito appunto dai criteri imposti dal concedente".

Di contro a tale accertamento la cooperativa ricorrente si e' limitata ad invocare genericamente il "regolamento contrattuale", giungendo ad ascrivere alla Commissione tributaria regionale la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 del codice civile, nonche' ad asserire che "la valutazione dei presupposti impositivi non poteva essere fatta prescindendo dall'esame della regolamentazione negoziale" ma nel ricorso per cassazione non ha indicato, come imponeva il richiamato principio di autosufficienza di tale atto, il tenore letterale di quel regolamento per cui, con tale omissione, non ha consentito, non solo di verificare l'esistenza stessa del dedotto vizio motivazionale, ma nemmeno di valutare, in concreto, la decisivita' del punto che si assume viziato.

3. Con il secondo motivo di ricorso la cooperativa adduce, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, del codice di procedura civile, "violazione e falsa

applicazione dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nonche' dell'art. 115 del codice di procedura civile" ed "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" sostenendo che la commissione tributaria regionale non ha considerato che, "per esplicito riconoscimento dello stesso Comune... (cfr. pag. 13 delle controdeduzioni... In data 20 maggio 1999)", l'area di parcheggio di Piazza Mazzini e' "un'area acquisita al patrimonio disponibile dell'ente" e, quindi, "non soggetta a tassazione" in quanto il comma 5 dell'art. 38 detto esclude dalla tassazione "le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile" del Comune.

Il motivo - fondato esclusivamente sul preteso "esplicito riconoscimento" (che si assume contenuto alla "pag. 13 delle controdeduzioni... in data 20 maggio 1999"), da parte del Comune, dell'appartenenza della "Piazza Mazzini" al patrimonio disponibile del Comune stesso - deve essere disatteso perche' privo di pregio.

A. In primo luogo va rilevato che la deduzione si presenta priva del necessario supporto fattuale avendo la cooperativa solo indicato la pagina dell'atto nella quale sarebbe contenuto l'"esplicito riconoscimento" in questione senza pero' riportarne il testo, come il gia' ricordato principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione impone anche quando sia dedotto un vizio motivazionale (cfr., Cass., Sez. lavoro, 26 luglio 2002 n. 11117), di tal che si ignora l'esatto tenore letterale del preteso riconoscimento, la cui efficacia giuridica, pertanto, non puo' essere ne' valutata ne' apprezzata neanche sub specie di decisivita' del punto.

B. In diritto, peraltro, va richiamato il principio (Cass., Sez. II, 9 aprile 1987 n. 3497; id., Sez. II, 5 febbraio 1982 n. 671) secondo il quale l'art. 22 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, disponendo che nell'interno delle citta' fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi e i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, pone una presunzione, sia pure iuris tantum di appartenenza al demanio comunale di dette aree, purché effettivamente incluse nel sistema viario: da tanto discende, da un lato, che la presunzione e' superabile mediante prova contraria e, dall'altro, che l'accertamento dell'esistenza, sufficienza e rilevanza di tale prova implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimita' solo per carenza, illogicita' e contraddittorietà della motivazione.

Si ricordi, altresì, che (Cass., Sez. II, 7 aprile 2000, n. 4345; id., Sez. III, 5 luglio 1994, n. 6337; id., Sez. II, 28 novembre 1988, n. 6412) al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitu' di passaggio), la ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della Pubblica Amministrazione nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.

C. La peculiarita' del caso, peraltro, e' stata colta dal giudice di appello il quale ha evidenziato che l'"area di sedime di un preesistente fabbricato, demolito a seguito di danneggiamento del sisma del 1980, del quale e' prevista la ricostruzione, con adibizione ospedaliera", avente definizione di Piazza Mazzini, e' un "bene indisponibile" perche' "originariamente destinata a finalita' sanitarie di interesse pubblico" essendo "bene immobile di proprieta' originaria del disciolto ente ospedaliero, trasferito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 66 della L. n. 633/1978 con vincolo di destinazione d'uso sanitario".

D. Siffatti accertamenti fattuali e la loro valutazione giuridica da parte del giudice del merito non possono essere infirmate (neppure sotto l'aspetto di un vizio motivazionale) con la mera allegazione di un preteso "riconoscimento" (che ben avrebbe potuto avere mero valore difensivo) operato dal Comune nel processo e tanto a prescindere dalla mancata deduzione ed illustrazione (da parte della ricorrente) dell'efficacia giuridica attribuibile a siffatto riconoscimento.

Di contro agli accertamenti ed alle valutazioni dette, quindi, la ricorrente non ha indicato i motivi per i quali il percorso logico giuridico seguito sul punto dalla sentenza impugnata dovrebbe considerarsi carente

ovvero contraddittorio non essendo stati neppure allegati i punti di contrasto logico interni alla motivazione, dalla quale, invero, risulta, in modo non equivoco, 1) che l'area di sedime in questione appartiene comunque al patrimonio indisponibile del comune e 2) che tale qualita' non e' venuta meno per il fatto che "nelle more della prevista edificazione dell'ospedale il Comune ha inteso concedere l'uso alla Cooperativa per la gestione del parcheggio pubblico".

4. Con il terzo motivo di ricorso la Cooperativa lamenta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile, ancora "violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507" nonche' "Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" asserendo che - poiche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche colpisce "solo chi sottragga all'uso collettivo, per scopi di natura privatistica, suolo pubblico" - "nella fatti specie tale presupposto e' ... da escludere in quanto il servizio parcheggi e' stato svolto per conto del Comune" ed essa Cooperativa "ha operato secondo le direttive e sotto il diretto controllo del Comune stesso" per cui l'occupazione del suolo avviene non per mera utilitas, ma nell'interesse della collettivita' al fine di consentire lo svolgimento di un servizio pubblico", in particolare nell'area "individuata come Piazza San Francesco" ove "la destinazione a parcheggio pubblico della stessa non persegue una finalita' propria della societa' tassata ma e' direttamente collegata alle esigenze del Comune di assicurare alla collettivita' una ordinata viabilita'".

La censura e' infondata perche', sostanzialmente, fa leva solo sul rapporto concessorio con il Comune che, coane visto innanzi, e' privo di rilievo ai fini dell'imposta de qua la quale suppone unicamente il fatto oggettivo della occupazione, a qualsiasi titolo (ed anche senza titolo), di un bene del patrimonio indisponibile a nome e nell'interesse proprio del contribuente.

Siffatto interesse, specificamente accertato dal giudice del merito, non e' stato negato dalla contribuente ne' puo' ritenersi escluso essendo pacifica la corresponsione, pure verificata dal giudice del merito, alla cooperativa, di un prezzo da parte dell'utente per fruire del parcheggio: tanto importa una effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico il cui uso speciale a fini' economici del privato costituisce il presupposto per l'insorgere dell'obbligo di corrispondere la tassa di occupazione di suolo pubblico nei modi e nelle forme prescritte dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

5. Con il quarto (ed ultimo) motivo di ricorso la Cooperativa - dopo aver dedotto che essa "deve contrattare, per vincolo imposto dall'ente, con tutti coloro che richiedono il servizio e quindi deve mantenere a disposizione di tutta la collettivita' l'area di parcheggio" - lamenta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile, "violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 42 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507" nonche' "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" sostenendo che, essendo i "confini della tassa... dati dalla sottrazione di una determinata area alla pubblica disponibilita' e non alla gestione dell'area stessa", "la configurazione della tassazione operata dall'ente impositore e recepita dalla Commissione tributaria regionale... non fa che tassare per la seconda volta la capacita' contributiva" di essa Cooperativa che "tassa il reddito prodotto al fini Irpef ed Iva, con cio' assolvendo alla tassazione della propria capacita' contributiva".

La doglianza trova smentita nel fatto non contestato che, come evidenziato dal giudice a quo, l'area pubblica e' comunque sottratta all'uso proprio generalizzato dei cittadini come tali perche' destinata alla sosta dei soli autoveicoli e, comunque, dal fatto, parimenti indubbio, che la sosta nell'area e' permessa solo dietro pagamento alla cooperativa dell'importo all'uopo fissato.

Ancora una volta, peraltro, la ricorrente allega un vizio motivazionale ("insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia") della sentenza impugnata ma non spiega quale sia la contraddittorieta' logica e giuridica che vizierebbe il giudizio finale contenuto nella sentenza impugnata.

6. Le spese processuali del giudizio di legittimita' vanno interamente

compensate tra le parti ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del codice di procedura civile

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità'.

- "sussiste ..., sotto il profilo soggettivo la diversita' dell'occupante rispetto al concedente, indispensabile alla ravvisabilita' del perseguimento di un interesse proprio dell'occupante, distinto dal quello naturale della generalita' dei cittadini";

- "tale requisito ... non solo non esclude ma prevede la rispondenza, o almeno la compatibilita', del fine individuale dell'occupante con esigenze generali" trattandosi di "connotazione tipica dell'atto di concessione o autorizzazione di un comportamento privato pertinente un bene pubblico..., nel senso che il soggetto pubblica giammai potrebbe assentire o tollerare una occupazione, proficua per il singolo autore, che non fosse ad un tempo giovevole almeno per una parte della collettivita', che versi in condizioni di fruibilita' dell'esito finale di quella occupazione, utilizzando il servizio svolto sul suolo occupato";

- "conseguenziale... alla instaurazione del rapporto concessorio e' la predeterminazione di dettami da parte del concedente nell'organizzazione del parcheggio pubblico, ispirate appunto al rispetto dell'insopprimibile principio di compatibilita' di quella fruizione occupazionale con gli interessi collettivi in seriazione ad un bene, superficie occupata, che e' e rimane pubblico";

- "le prescrizioni dell'ente concedente riguardano non gia' l'occupazione in se' quanto il servizio di parcheggio nell'area occupata dal concessionario, da svolgersi nell'interesse si di quest'ultimo ma anche secondo modalita' e criteri vantaggiosi per la collettivita'";

- "l'occupazione finalizzata al parcheggio" ha "comunque comportato una sottrazione dell'area all'usa indiscriminato cittadino, siccome riservata a quelle sole persone, conducenti di veicoli, che intendano beneficiare del servizio di parcheggio a pagamento, e non utilizzabile, Invece, dall'intero contesto sociale";

- "la disponibilita' del suolo occupato" non puo' "ritenersi negata in ragione dei... criteri di esercizio del parcheggio fissati dall'ente concedente non solo perche' questi ultimi attengono al servizio e non all'occupazione bensì perche', in ogni caso, versandosi in tema di bene pubblico, la disponibilita' ad esso relativa non potrebbe essere totale e libera da parte dell'occupante, dovendo comunque rispettare l'esigenza propria della collettivita' di trarre dall'uso esclusivo, concesso al terzo, un beneficio ancorche' indiretto e parziale, garantito appunto dai criteri imposti dal concedente".

La stessa Commissione, poi, ha accolto il gravame incidentale spiegato dal Comune in ordine all'"appartenenza" (negata dal giudice di primo grado) "al patrimonio indisponibile del Comune" stesso della Piazza Mazzini - ovverosia di quell'"area di sedime di un preesistente fabbricato, demolito a seguito di danneggiamento del sisma del 1980, del quale e' prevista la ricostruzione, con adibizione ospedaliera", avente tale definizione - spiegando che (a) l'area detta e' un "bene indisponibile" perche' "originariamente destinata a finalita' sanitarie di interesse pubblico" essendo "bene immobile di proprieta' originaria del disciolto ente ospedaliero, trasferito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 66 della L. n. 633/1978 con vincolo di destinazione d'uso sanitario" e che (b) "nelle more della prevista edificazione dell'ospedale il Comune ha inteso concedere l'uso alla Cooperativa per la gestione del parcheggio pubblico" per cui "sussiste il presupposto oggettivo di imposizione tributaria, riferito alla natura del bene occupato per la succedanea finalita' di parcheggio".

2. Con il primo motivo di ricorso la Cooperativa - dedotto in fatto che il Comune di Cava de' Tirreni, dopo aver deciso di destinare gli spazi in questione "a parcheggio pubblico, custodito e regolamentato" secondo gli "orari, giorni e modalita' di accesso ... contenuti nel regolamento approvato con delibera di G. M. n. 1633 del 26 ottobre 1994", aveva affidato ad essa Cooperativa, che l'aveva assunta, "la custodia degli spazi destinati a parcheggio, nei limiti e per l'arco di tempo... in cui le aree suddette hanno conservato tale destinazione" - lamenta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507" nonche' "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" sostenendo che l'art. 38 detto, disponendo che sono soggette alla TOSAP le "occupazioni" su beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, indica come "essenziale presupposto... per

l'imposizione della TOSAP" la "presenza di un soggetto che occupi un bene pubblico in via esclusiva, e cioe' di un soggetto che ne acquisti il materiale possesso e lo usi per i propri privati interessi, tanto da non consentirne l'uso pubblico" essendo "l'occupazione... cosa diversa dal godimento o dall'utilizzo ... di un bene in virtu' ed in funzione di un determinato rapporto contrattuale o concessorio".

La ricorrente aggiunge che, secondo il "regolamento contrattuale", ad essa "non e' mai stato trasferito il materiale possesso e l'esclusivo godimento delle aree de quibus" perche' su queste essa, "in virtu' di esplicita convenzione", si e' limitata "ad espletare un servizio per conto dell'ente proprietario" essendole stato affidato quel servizio e non pure le aree; per la cooperati va "la messa a disposizione dell'area e' funzionale e si ricollega al contratto di appalto di servizio e non trova la sua causa nell'utilizzo esclusivo dello spazio pubblico da parte del privato".

Secondo la contribuente, quindi, "non di occupazione si e' trattato, ma di prestazione di un servizio che non ha comportato alcun materiale trasferimento del possesso e del godimento dei suoli" atteso che "l'Amministrazione ha continuato a mantenere la sua piena potesta' sulle aree, libera di stabilire una eventuale diversa utilizzazione degli spazi per finalita' ricreative, di svago o di interesse collettivo" nonche' a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e che "l'occupazione sia pur temporanea del suolo viene realizzata dai veicoli in sosta e non da chi gli stessi custodisce".

La cooperativa deduce, infine, che "il dato testuale contenuto nel contratto di appalto "di servizi"... confermato da una interpretazione coerente e sistematica dell'intero regolamento negoziale... non puo'... esse re ignorato e sottovalutato" senza violare i canoni di ermeneutica di cui all'art. 1362 del codice civile e che "la valutazione dei presupposti impositivi non poteva essere fatta prescindendo dall'esame della regolamentazione negoziale".

La censura deve essere respinta perche' infondata.

A. Il presupposto impositivo della TOSAP, come noto, ai sensi dell'art. 38, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e' costituito, in generale, dalle "occupazioni di qualsiasi natura" di spazi ed aree, anche del sottosuolo, del demanio o del patrimonio del sottosuolo, del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Tale tassa trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suo lo altrimenti destinato all'uso della generalita' dei cittadini (Cass., Sez. I, 9 novembre 1995, n. 11665), ovverosia nel venir meno, per la collettivita' e per l'ente che la rappresenta, come conseguenza di detta utilizzazione, della disponibilita' di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario (Cass., Sez. tributaria, 22 marzo 2002, n. 4124).

La norma, inoltre, siccome prescinde dalla "natura" dell'occupazione, non fa alcun riferimento agli atti di concessione i quali, quindi, per il legislatore fiscale sono del tutto irrilevanti, visto che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo (Casa., Sez. tributaria, 27 febbraio 2002 n. 2890; id., Cass., Sez. tributaria, 22 febbraio 2002, n. 2555).

L'obbligazione tributaria relativa, quindi, di scende direttamente dalla legge - la quale ne determina rigidamente il contenuto sulla base di criteri oggettivi prestabiliti, senza lasciare alcun margine di discrezionalita' all'ente impositore e senza riconnettere alcuna importanza ai motivi che determinano l'occupazione (Cass., Sez. I, 20 maggio 1992, n. 6058) - e non dal provvedimento comunale di concessione.

Il concetto di occupazione, poi, richiama solo il fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa e prescinde, quindi, dall'esistenza stessa, oltre che dal contenuto, del titolo che eventualmente, consentendola, rende legittimo il "godimento" ovvero l'"utilizzo" del bene occupato.

B. La sussistenza di un vizio motivazionale (dedotto, nel caso, sub specie di "insufficiente e contraddittoria motivazione") circa un punto decisivo della controversia, poi, va esclusa perche' la cooperativa ricorrente si e' limitata ad allegare tale sussistenza ma non la ha, come dovuto, illustrata.

La generica affermazione che la decisione difetti di motivazione, invero

(Cass., Sez. tributaria, 25 luglio 2002, n. 10945), non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4, del codice di procedura civile, che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, occorrendo, ai fini dell'illustrazione del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, del codice di procedura civile - il quale considera (Cass., Sez. tributaria, 18 aprile 2002, n. 5582) solo il vizio della sentenza che riguarda la motivazione "in fatto", e non anche quella "in diritto", perche' quest'ultima puo' essere emendata ed integrata da questa Corte ove ritenuta manchevole, ex art. 384 del codice di rito -, che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa (o insufficiente o contraddittoria) su un punto decisivo della controversia.

Nel giudizio di legittimita', invero, Il ricorrente, qualora lamenti una omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione, ha l'onere (Cass., Sez. I, 26 luglio 2002, n. 11047; id., trib., 25 luglio 2002, n. 10945) di indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicita' e adeguatezza, cioe' (Cass., Sez. III, 9 dicembre 2002, n. 17486) di indicare quale circostanza processuale (factum probans) il giudice di merito abbia trascurato, ovvero per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto ignoto (factum probandum) data dal giudice di merito sia carente perche', ove il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, la censura si risolve inammissibilmente sulla richiesta di un riesame del merito.

Il ricorso per cassazione, inoltre, in virtu' del principio di autosufficienza, come noto, deve contenere in se' (Cass., Sez. II, 28 agosto 2002, n. 12596) tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni e, in particolare (Cass., Sez. lavoro, 26 luglio 2002, n. 11117; id., II, 4 giugno 2002, n. 8080), qualora, con il ricorso, venga fatta valere la erronea interpretazione di una clausola statutaria, il ricorrente e' tenuto, sempre in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della clausola invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimita', al quale e' precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure.

C. In fatto, come riportato, il giudice del merito cui e' istituzionalmente demandato il relativo compito - ha ritenuto accertato che:

1) "l'occupazione finalizzata al parcheggio" ha "comunque comportato una sottrazione dell'area all'uso indiscriminato cittadino, siccome riservata a quelle sole persone, conducenti di veicoli, che intendano beneficiare del servizio di parcheggio a pagamento, e non utilizzabile, invece, dall'intero contesto sociale";

2) "la disponibilita' del suolo occupato" non puo' "ritenersi negata in ragione del... criteri di esercizio del parcheggio fissati dall'ente concedente non solo perche' questi ultimi attengono al servizio e non all'occupazione bensì perche', in ogni, caso, versandosi in tema di bene pubblico, la disponibilita' ad esso relativa non potrebbe essere totale e libera da parte dell'occupante, dovendo comunque rispettare l'esigenza propria della collettivita' di trarre dall'uso esclusivo, concesso al terzo, un beneficio ancorche' indiretto e parziale, garantito appunto dai criteri imposti dal concedente".

Di contro a tale accertamento la cooperativa ricorrente si e' limitata ad invocare genericamente il "regolamento contrattuale", giungendo ad ascrivere alla Commissione tributaria regionale la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 del codice civile, nonche' ad asserire che "la valutazione dei presupposti impositivi non poteva essere fatta prescindendo dall'esame della regolamentazione negoziale" ma nel ricorso per cassazione non ha indicato, come imponeva il richiamato principio di autosufficienza di tale atto, il tenore letterale di quel regolamento per cui, con tale omissione, non ha consentito, non solo di verificare l'esistenza stessa del dedotto vizio motivazionale, ma nemmeno di valutare, in concreto, la decisivita' del punto che si assume viziato.

3. Con il secondo motivo di ricorso la cooperativa adduce, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, del codice di procedura civile, "violazione e falsa

applicazione dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nonche' dell'art. 115 del codice di procedura civile" ed "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" sostenendo che la commissione tributaria regionale non ha considerato che, "per esplicito riconoscimento dello stesso Comune... (cfr. pag. 13 delle controdeduzioni... In data 20 maggio 1999)", l'area di parcheggio di Piazza Mazzini e' "un'area acquisita al patrimonio disponibile dell'ente" e, quindi, "non soggetta a tassazione" in quanto il comma 5 dell'art. 38 detto esclude dalla tassazione "le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile" del Comune.

Il motivo - fondato esclusivamente sul preteso "esplicito riconoscimento" (che si assume contenuto alla "pag. 13 delle controdeduzioni... in data 20 maggio 1999"), da parte del Comune, dell'appartenenza della "Piazza Mazzini" al patrimonio disponibile del Comune stesso - deve essere disatteso perche' privo di pregio.

A. In primo luogo va rilevato che la deduzione si presenta priva del necessario supporto fattuale avendo la cooperativa solo indicato la pagina dell'atto nella quale sarebbe contenuto l'"esplicito riconoscimento" in questione senza pero' riportarne il testo, come il gia' ricordato principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione impone anche quando sia dedotto un vizio motivazionale (cfr., Cass., Sez. lavoro, 26 luglio 2002 n. 11117), di tal che si ignora l'esatto tenore letterale del preteso riconoscimento, la cui efficacia giuridica, pertanto, non puo' essere ne' valutata ne' apprezzata neanche sub specie di decisivita' del punto.

B. In diritto, peraltro, va richiamato il principio (Cass., Sez. II, 9 aprile 1987 n. 3497; id., Sez. II, 5 febbraio 1982 n. 671) secondo il quale l'art. 22 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, disponendo che nell'interno delle citta' fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi e i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, pone una presunzione, sia pure iuris tantum di appartenenza al demanio comunale di dette aree, purché effettivamente incluse nel sistema viario: da tanto discende, da un lato, che la presunzione e' superabile mediante prova contraria e, dall'altro, che l'accertamento dell'esistenza, sufficienza e rilevanza di tale prova implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimita' solo per carenza, illogicita' e contraddittorietà della motivazione.

Si ricordi, altresì, che (Cass., Sez. II, 7 aprile 2000, n. 4345; id., Sez. III, 5 luglio 1994, n. 6337; id., Sez. II, 28 novembre 1988, n. 6412) al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitu' di passaggio), la ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della Pubblica Amministrazione nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.

C. La peculiarita' del caso, peraltro, e' stata colta dal giudice di appello il quale ha evidenziato che l'"area di sedime di un preesistente fabbricato, demolito a seguito di danneggiamento del sisma del 1980, del quale e' prevista la ricostruzione, con adibizione ospedaliera", avente definizione di Piazza Mazzini, e' un "bene indisponibile" perche' "originariamente destinata a finalita' sanitarie di interesse pubblico" essendo "bene immobile di proprieta' originaria del disciolto ente ospedaliero, trasferito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 66 della L. n. 633/1978 con vincolo di destinazione d'uso sanitario".

D. Siffatti accertamenti fattuali e la loro valutazione giuridica da parte del giudice del merito non possono essere infirmate (neppure sotto l'aspetto di un vizio motivazionale) con la mera allegazione di un preteso "riconoscimento" (che ben avrebbe potuto avere mero valore difensivo) operato dal Comune nel processo e tanto a prescindere dalla mancata deduzione ed illustrazione (da parte della ricorrente) dell'efficacia giuridica attribuibile a siffatto riconoscimento.

Di contro agli accertamenti ed alle valutazioni dette, quindi, la ricorrente non ha indicato i motivi per i quali il percorso logico giuridico seguito sul punto dalla sentenza impugnata dovrebbe considerarsi carente

ovvero contraddittorio non essendo stati neppure allegati i punti di contrasto logico interni alla motivazione, dalla quale, invero, risulta, in modo non equivoco, 1) che l'area di sedime in questione appartiene comunque al patrimonio indisponibile del comune e 2) che tale qualita' non e' venuta meno per il fatto che "nelle more della prevista edificazione dell'ospedale il Comune ha inteso concedere l'uso alla Cooperativa per la gestione del parcheggio pubblico".

4. Con il terzo motivo di ricorso la Cooperativa lamenta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile, ancora "violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507" nonche' "Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" asserendo che - poiche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche colpisce "solo chi sottragga all'uso collettivo, per scopi di natura privatistica, suolo pubblico" - "nella fatti specie tale presupposto e' ... da escludere in quanto il servizio parcheggi e' stato svolto per conto del Comune" ed essa Cooperativa "ha operato secondo le direttive e sotto il diretto controllo del Comune stesso" per cui l'occupazione del suolo avviene non per mera utilitas, ma nell'interesse della collettivita' al fine di consentire lo svolgimento di un servizio pubblico", in particolare nell'area "individuata come Piazza San Francesco" ove "la destinazione a parcheggio pubblico della stessa non persegue una finalita' propria della societa' tassata ma e' direttamente collegata alle esigenze del Comune di assicurare alla collettivita' una ordinata viabilita'".

La censura e' infondata perche', sostanzialmente, fa leva solo sul rapporto concessorio con il Comune che, coane visto innanzi, e' privo di rilievo ai fini dell'imposta de qua la quale suppone unicamente il fatto oggettivo della occupazione, a qualsiasi titolo (ed anche senza titolo), di un bene del patrimonio indisponibile a nome e nell'interesse proprio del contribuente.

Siffatto interesse, specificamente accertato dal giudice del merito, non e' stato negato dalla contribuente ne' puo' ritenersi escluso essendo pacifica la corresponsione, pure verificata dal giudice del merito, alla cooperativa, di un prezzo da parte dell'utente per fruire del parcheggio: tanto importa una effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico il cui uso speciale a fini' economici del privato costituisce il presupposto per l'insorgere dell'obbligo di corrispondere la tassa di occupazione di suolo pubblico nei modi e nelle forme prescritte dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

5. Con il quarto (ed ultimo) motivo di ricorso la Cooperativa - dopo aver dedotto che essa "deve contrattare, per vincolo imposto dall'ente, con tutti coloro che richiedono il servizio e quindi deve mantenere a disposizione di tutta la collettivita' l'area di parcheggio" - lamenta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile, "violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 42 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507" nonche' "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" sostenendo che, essendo i "confini della tassa... dati dalla sottrazione di una determinata area alla pubblica disponibilita' e non alla gestione dell'area stessa", "la configurazione della tassazione operata dall'ente impositore e recepita dalla Commissione tributaria regionale... non fa che tassare per la seconda volta la capacita' contributiva" di essa Cooperativa che "tassa il reddito prodotto al fini Irpef ed Iva, con cio' assolvendo alla tassazione della propria capacita' contributiva".

La doglianza trova smentita nel fatto non contestato che, come evidenziato dal giudice a quo, l'area pubblica e' comunque sottratta all'uso proprio generalizzato dei cittadini come tali perche' destinata alla sosta dei soli autoveicoli e, comunque, dal fatto, parimenti indubbio, che la sosta nell'area e' permessa solo dietro pagamento alla cooperativa dell'importo all'uopo fissato.

Ancora una volta, peraltro, la ricorrente allega un vizio motivazionale ("insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia") della sentenza impugnata ma non spiega quale sia la contraddittorieta' logica e giuridica che vizierebbe il giudizio finale contenuto nella sentenza impugnata.

6. Le spese processuali del giudizio di legittimita' vanno interamente

compensate tra le parti ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del codice di procedura civile

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità'.